CAMERA DEI DEPUTATI N. 3279-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI)

(Relatore: **RAVAGLIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 marzo 1982 (Stampato n. 1825)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREATTA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LA MALFA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 marzo 1982

—

Proroga al 30 aprile 1982 del termine stabilito con la legge 26 dicembre 1981, n. 779, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1982

Presentata alla Presidenza il 24 marzo 1982

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 marzo 1982, autorizza la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio – fissata al 31 marzo 1982 dalla legge 26 dicembre 1981, n. 779 – fino a quando lo stesso non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1982. La proroga si rende necessaria in conseguenza della mancata conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria per l'anno 1982, fatto questo che – per lo stretto rapporto di complementarietà con il progetto di bilancio attualmente all'esame del Senato – non permette che quest'ultimo possa essere approvato entro il termine del 31 marzo 1982.

La proroga al 30 aprile 1982 dell'autorizzazione in questione rientra per altro nei limiti fissati dall'articolo 81, secondo comma, della Costituzione della Repubblica, il quale dispone che l'esercizio provvisorio non possa essere concesso per un periodo superiore, complessivamente, a quattro mesi.

Il disegno di legge stabilisce, inoltre, che la gestione provvisoria del bilancio debba essere esercitata (per dodicesimi) sulla base del relativo disegno di legge e della prima nota di variazioni che il Governo ha già presentato al Parlamento. Le limitazioni per dodicesimi si riferiscono sia agli impegni sia ai pagamenti.

In relazione, poi, all'approssimarsi della scadenza del 31 marzo, il provvedimento di proroga – che d'altro canto assume il carattere di un atto dovuto – riveste carattere di urgenza e, pertanto, con l'articolo 2 se ne dispone l'entrata in vigore con effetto dal 1° aprile 1982.

RAVAGLIA, *Relatore.*

TESTO DEL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
È prorogato al 30 aprile 1982 il termine stabilito con la legge 26 dicembre 1981, n. 779, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1982 secondo gli stati di previsione e successiva prima nota di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° aprile 1982.	*Identico.*